



COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

PROVINCIA DI PERUGIA

Area Governo del Territorio

Ordinanza numero 39 del 19/03/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI COMUNALI COMPRESSE LE AREE VERDI POSTE SUL LUNGOLAGO DEL CAPOLUOGO

IL SINDACO

- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : “ Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : “ A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”;
- Visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Dato atto che nel DPCM 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: “di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “;

- Considerato che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;
- Considerato che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Castiglione del Lago allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9;
- Ritenuto, quindi, di disporre, per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, la chiusura al pubblico, sino al giorno 3 aprile incluso dei parchi, giardini e aree verdi comunali;
- Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del d. lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la chiusura al pubblico dei parchi, giardini e aree verdi comunali, comprese le aree verdi poste sul lungolago del capoluogo, dal giorno 19/03/2020 sino al giorno 03/04/2020 incluso.

Si dà atto che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line.

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune;
- di incaricare il Servizio Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa a cura della Segreteria comunale a:
- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Polizia Locale del Comune di Castiglione del Lago;
- Comando Stazione Carabinieri di Castiglione del Lago;

DI PREVEDERE

- che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza.

AVVERTE

- che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Castiglione del Lago, li 19/03/2020

Sindaco
Matteo Burico / INFOCERT SPA